

COPIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 6 del 22.06.2012

OGGETTO: "Determinazione aliquote IMU 2012".

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	Presente	Assente
1 – GILARDI ANDREA	X	
2 – BELTRAMI EGIDIO	X	
3 – BELTRAMI BARBARA	X	
4 – GIANOTTI BRUNO		X
5 – GILARDI GERMANO		X
6 – DALBERTO NICOLETTA	X	
7 – FERRARIS ANNA MARIA in CAPELLI	X	
8 – PARETI RICCARDO	X	
9 – COTTURA ENRICO	X	
10 – GATTI VILIDE	X	
11 – PIANTA ELENA in RABBI	X	
12 – PRANDINA GIANPAOLO	X	
13 – PRANDINA DANIELA	X	
Totale	11	2

Presiede il Sindaco Sig. Gilardi Andrea il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

- catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

- d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi,

un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

Considerata la certificazione catastale dell'Agenzia del Territorio dell'anno 2011, il gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che per l'abitazione principale sono relative all'anno 2006 e precedenti), vista altresì la normativa IMU, vista infine l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

Ritenuto di determinare nella misura del 4,0 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dell' 8,30 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto di iscrivere a bilancio di previsione 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 122.000,00

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere del Segretario Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 8,30 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

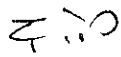
3) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione.

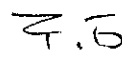
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole per quanto di competenza.

F.to Tiziano Garavaglia.

Il Presidente

 Gilardi Andrea

Il Segretario Comunale

 Garavaglia Tiziano

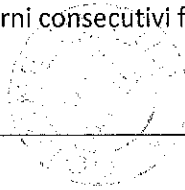
Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 21/07/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/07/2012 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì

21/07/2012

Il Segretario dell'Ente



Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Il Segretario dell'Ente

Addì

- ORIGINALE Della Deliberazione

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì

21/07/2012



Il Segretario dell'Ente